



Commissione Agricoltura Senato della Repubblica

**Audizione in materia di “ Decreto Legislativo di Recepimento Direttiva
128/200 Atto 479 –Utilizzo Pesticidi”**

4 Luglio 2012

INTRODUZIONE

Il provvedimento in esame, oltre a rispondere ad una precisa indicazione della UE in materia di adeguamento della normativa nazionale alle indicazioni comunitarie, riveste una importanza strategica per il comparto agricolo.

Per entrare subito nel merito del problema, dall'analisi della relazione illustrativa emerge una sorta di discrasia tra decreto e campo di applicazione quasi come se il produttore di fitofarmaci (case farmaceutiche) immettesse il prodotto sul mercato disinteressandosene ma poi toccasse ad agricoltori e consumatori difendere ambiente e salute. Se pensiamo a tutto il lavoro che c'è o dovrebbe esserci dietro il lancio di un nuovo preparato, questo fatto dovrebbe fare riflettere sull'unitarietà del problema che deve essere inquadrato in un ragionamento più generale che coinvolga produttori di pesticidi, imprenditori agricoli e consumatori .

La relazione illustrativa della bozza di Decreto legislativo si prefigge di migliorare i controlli, di ridurre i livelli di sostanze nocive, di sensibilizzare gli utilizzatori, di pervenire ad un sistema trasparente di segnalazione e di controllo dei progressi compiuti.

Per quanto concerne i controlli sull'uso e distribuzione dei fitofarmaci siamo d'accordo nel merito e speriamo, una volta letto il PAN, anche nel metodo. Come COPAGRI, siamo impegnati da sempre e con iniziative sul territorio proprio in un discorso di diffusione e divulgazione dei metodi di riduzione del consumo di fitofarmaci.

In merito alla sostituzione dei principi attivi più dannosi, fermo restando il criterio di precauzione, andranno incluse tra le sostanze maggiormente pericolose non solo quelle per la salute umana ma anche quelle che poi alla lunga si sono rivelate un vero flagello per tutta l'artropodofauna utile e l'ambiente come nel caso dell'Imidacloprid vs i pronubi.

L'incentivazione di colture ad impatto ridotto o nullo sposta solo nel tempo il problema senza risolvere la causa. L'Italia è uno dei Paesi con la migliore orticoltura e con produzioni di elevato pregio. Cosa accadrebbe se in tante zone della penisola si dovessero sostituire simili fonti di guadagno? Questo non è solo un settore che produce ma anche un settore che esporta e tanto. Sarebbe il caso quindi di perseguire una collaborazione stretta tra il mondo della ricerca applicata, come si sta facendo nel settore delle fumigazioni per la

disinfezione dei terreni dai parassiti terricoli con alcuni progetti avanzati, e mondo agricolo.

Infine siamo assolutamente favorevoli ad un sistema di segnalazione che riesca non solo ad essere trasparente ma al contempo utile al mondo produttivo attraverso il monitoraggio e il controllo degli obiettivi strategici.

Il PAN è lo strumento attraverso cui realizzare i contenuti del Decreto. Tuttavia a giudicare dalle bozze che stanno circolando non possiamo non essere preoccupati per il taglio assolutamente restrittivo e punitivo nei confronti dei produttori che gli si vorrebbe dare. Non dobbiamo dimenticare che ad oggi una reale informazione e divulgazione in materia è stata fatta solo dai rivenditori di antiparassitari. E' venuto il momento di riconsiderare un po' tutto il sistema divulgativo prima affidato ai Servizi di Sviluppo Agricolo ed oggi a nessuno.

Tale aspetto pertanto è importantissimo e riveste una rilevanza strategica per la COPAGRI. Senza una reale e capillare diffusione delle informazioni e degli aspetti collegati all'uso di pesticidi tutto il progetto di diffondere tra gli agricoltori un nuovo approccio sistematico al problema viene meno. Piuttosto preoccupa dell'articolo 9 la parte dove viene richiesta una adeguata figura professionale, il che è giusto, che affianchi il rivenditore ma che dovrebbe essere un dipendente della rivendita, il che è sbagliato, in quanto aggraverebbe il costo di strutture di per sé già in difficoltà. Meglio sarebbe, lasciando l'obbligo della presenza, utilizzare altre forme di collaborazione.

Considerato poi che l'esame per conseguire l'abilitazione all'uso di prodotti fitosanitari consta di 301 domande che vengono regolarmente dimenticate 5 minuti dopo avere sostenuto l'esame, risulterebbe molto più utile una sorta di formazione permanente che mettesse in condizione gli imprenditori, ma anche i rivenditori, di cambiare approccio al problema.

Le campagne di informazione della pubblica opinione rappresentano un punto di estrema delicatezza perché avere dalla propria parte una opinione pubblica informata e consapevole consentirebbe anche agli agricoltori di essere sostenuti in altri generi di battaglie come ad esempio la giusta valorizzazione dei propri prodotti in cambio di

alimenti più sani e di un ambiente meno inquinato.

In merito all'istituzione di un sistema periodico di ispezione e verifica la COPAGRI intende farne un punto centrale delle proprie politiche produttive ed ambientali, perché riteniamo che alla base di un corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari ci sia una attenta e puntuale verifica funzionale delle irroratrici per poi passare alla fase successiva che è la taratura .

E' un vero e proprio inizio di una nuova fase. Le esperienze di campo dimostrano che la percentuale di agricoltori a conoscenza dei meccanismi precisi dell'irrorazione è estremamente bassa. D'altro canto non possiamo nasconderci che l'Italia, anche per il tipo di agricoltura intensiva praticata, ha il maggior numero di macchine a livello europeo. Avviare una attività capillare e diffusa di verifica funzionale consentirebbe inoltre la veicolazione di tutte quelle pratiche volte a contenere l'uso di pesticidi, migliorare l'efficacia dei trattamenti, salvaguardare la salute umana, l'ambiente e la tasca dell'agricoltore.

Per quanto concerne l'utilizzo del mezzo aereo per i trattamenti, non ci possono essere vie mediane. Vanno evitati punto e basta e quei pochissimi che dovessero essere autorizzati devono necessariamente rispondere a criteri di inderogabilità, indifferibilità e impossibilità di sostituzione laddove il bene collettivo venga messo a repentaglio.

In materia di salvaguardia e creazione di zone di rispetto, dobbiamo considerare che tale elemento già viene abbondantemente verificato. Semmai, grazie sempre alla diffusione delle informazioni e alla creazione di norme cogenti in materia, si potrebbe incentivare questo aspetto.

Avviandosi alla fine di questa parte introduttiva non possiamo nasconderci il fatto che le norme per ridurre le fonti di inquinamento "puntuale" nello stoccaggio, nella manipolazione e nella somministrazione di pesticidi, vanno di pari passo con il sistema ispettivo e di controllo delle macchine irroratrici. Un adeguato impegno nella verifica, supportato da adeguate metodologie di informazione-divulgazione, risulterebbe funzionale alla riduzione complessiva della quantità di antiparassitari utilizzati.

Per concludere la COPAGRI non può non dirsi d'accordo con l'utilizzo generalizzato delle

tecniche di difesa integrata ma, “est modus in rebus”, dobbiamo sempre ricordare che gli agricoltori sono imprenditori e che alla fine dell’anno i conti devono quadrare. Se vogliamo questo rappresenta un po’ il problema dei problemi perché senza una adeguata rete di assistenza tecnica diventa difficile ipotizzare quel cambio di direzione verso un mondo a ridotto impatto ambientale e ridotto consumo di pesticidi.

Si torna pertanto al punto già affrontato in precedenza vale a dire senza un progetto complessivo, una visione olistica del comparto agricolo ogni sforzo rischia di produrre risultati inferiori alle aspettative. Come si parla di difesa integrata così dovremo abituarci a parlare di approccio integrato alle questioni agricole.

ANALISI DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento in esame, il DLGS che attua la Direttiva 128/2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (prodotti fitosanitari) non può prescindere da una considerazione fondamentale: l'Italia è uno dei Paesi in Europa , dove le norme che riguardano la sicurezza e la salute di operatori e consumatori sono particolarmente rigide.

Il controllo sui residui di antiparassitari è stringente e ha sempre messo in evidenza una grande correttezza nell'utilizzo dei principi attivi da parte degli agricoltori, testimoniato questo fatto dall'elevatissimo numero di campioni prelevati sulle derrate alimentari che evidenzia una regolarità pressoché totale dei prodotti ortofrutticoli italiani.

Nondimeno la bozza di Dlgs presenta alcuni aspetti che devono essere corretti se si vuole evitare che alla fine, sia sempre il mondo agricolo a dovere sopportare il carico maggiore.

ART. 1 (*Oggetto*)

Non si capisce perché si deve inserire il sistema dell'agricoltura biologica in questo quadro di insieme quando il comparto del biologico già usufruisce di una propria normativa e di risorse per coloro che effettuano tale scelta. La Direttiva 128/2009 non lo prevede e così si rischia di generare confusione quando invece c'è bisogno di grande serenità e di un approccio olistico al problema.

ART. 2 (*Ambito di applicazione*)

Nessuna osservazione di rilievo.

ART. 3 (*Definizioni*)

Al punto e) dell'articolo, che fa riferimento all'Allegato III punto 1, vengono riportati i vari metodi alternativi alla lotta convenzionale. Si deve sempre rammentare però che l'agricoltura biologica fa riferimento ad un sistema proveniente da un vero e proprio regolamento e cercare di mescolare i due comparti rischia solo di produrre confusione. A tale proposito inoltre è il caso di ricordare che nel caso del parassita dell'eucalipto – *Glycaspis brimblecombei* – non è stato possibile importare il suo antagonista *Psyllaephagus Bliteus* dalla zona di origine (Australia), in quanto una normativa lo impediva. Ora se questo deve essere l'inizio di una nuova metodologia nella lotta biologica ai

parassiti, alternativa a quella tradizionale, è di tutta evidenza la grande difficoltà nel conciliare le due strategie.

ART. 4 (*Attuazione*)

Il Ministero capofila non può essere che quello delle Politiche Agricole, di concerto e in armonia con gli altri due Ministeri interessati, Ambiente e salute, ma in ogni caso , anche in considerazione dell'aspetto strategico della produzione agricola è necessario che il Mipaaf non venga relegato in una posizione di secondo piano rispetto agli altri due.

ART. 5 (*Consiglio Tecnico-scientifico*)

Il Consiglio Tecnico-scientifico non vede al suo interno nessun portatore di interesse del mondo agricolo e delle sue istanze. Tale fatto oltre a non considerare le OOPP che siedono nel CNEL, evidenzia con chiarezza il taglio che si vuole dare al provvedimento e che va ben al di là di quanto proposto in sede di Direttiva da recepire. Non può essere certo (punto 6) una sporadica consultazione il metodo per affrontare i problemi del mondo agricolo. Non si capisce poi perché, in tema di contenimento della spesa pubblica, si debbano cercare esperti all'esterno “ ***nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente***” (punto 5).

ART. 6 (*PAN*)

Il PAN , Piano di Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, deve essere lo strumento attraverso il quale cercare le soluzioni più ragionate e le metodiche migliori per permettere agli agricoltori di svolgere bene e nel rispetto dell'ambiente il proprio lavoro. Se il PAN dovesse corrispondere alla bozza che sta si sta analizzando in modo informale in questo periodo, sarebbe un approccio assolutamente punitivo e fuori da ogni contesto reale di agricoltura praticata oggi in Italia.

ART. 7 (*Formazione*)

Il sistema della formazione-informazione è di fondamentale importanza per l'attuazione di misure che dovranno capillarmente permeare, cercando di velocizzare la tempistica, tutto il mondo agricolo. Nondimeno resta in sospenso il soggetto attuatore di questo importantissimo compito anche perché, mentre per le Regioni e le Province Autonome si capisce perfettamente il ruolo di queste realtà, per tutte le altre Regioni l'attuazione è lasciata in sospenso. Si spera che il PAN possa dare una risposta in merito.

ART. 8 (Abilitazione alla vendita e alla consulenza)

Questo articolo, come per il precedente e il successivo art. 9 (*abilitazione all'acquisto e all'utilizzo*), è il punto nevralgico dello strumento legislativo. Considerato che fino ad oggi la maggior parte della divulgazione è stata svolta in massima parte dai rivenditori di prodotti antiparassitari, è di tutta evidenza che un sistema bilanciato di informazione-divulgazione possa realmente indirizzare il mondo agricolo vs un differente approccio al problema del contenimento dei prodotti fitosanitari.

ART. 10 (Prescrizioni per la vendita)

Il punto 1 del presente articolo segnala, giustamente, che per effettuare una vendita di pesticidi, sia necessario che il rivenditore ovvero un suo collaboratore siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 8. Resta il dubbio però che il collaboratore, il Decreto non lo specifica, possa essere un consulente ovvero debba essere un vero e proprio dipendente con un aggravio di costi difficilmente sopportabile dalle rivendite di tali prodotti.

ART. 11 (Informazione e sensibilizzazione)

Mentre è evidente che adeguati programmi di sensibilizzazione e informazione siano di enorme importanza per trasmettere alla popolazione il giusto messaggio sulla salute e sui rischi connessi con l'uso dei pesticidi, appare quanto meno strano che gli utilizzatori professionali (leggi gli agricoltori) siano considerati i maggiori responsabili dei problemi causati all'ambiente dimenticando così che i prodotti antiparassitari sono soggetti ad autorizzazione del Min. della Salute e che comunque se un principio attivo viene autorizzato, alle spalle dovrebbe avere diversi anni di prove di campo e di evidenze scientifiche, salvo poi rivelarsi estremamente dannoso per i pronubi come nel caso del neonicotinoide Imidacloprid. Esiste il rischio di confondere la causa con l'effetto.

ART. 12 (Controlli delle attrezzature)

COPAGRI ritiene che questo sia un punto decisivo nell'elaborazione della strategia di contenimenti nell'uso di fitofarmaci. E' opportuno perciò prendere spunto da questo articolo per iniziare a diffondere capillarmente tra tutti gli operatori del comparto la necessità e l'importanza delle metodiche di verifica funzionale delle macchine irroratrici. Attraverso questo strumento sarà possibile anche fare una vera e propria opera di informazione-formazione mirata non solo al contenimento dei principi attivi ma anche ad un loro migliore utilizzo in funzione dell'ottimizzazione dei metodi di lotta.

ART. 13 (Irrorazione aerea)

Su questo punto non possiamo che essere d'accordo con i criteri restrittivi dettati dalla Direttiva all'art. 9 della medesima. Forse si sarebbero dovuti applicare senza troppi giri di sintassi e limitando le applicazioni del mezzo aereo solo ai casi particolari e molto limitati.

ART. 14 (Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico)

Su questo articolo niente di rilevante da aggiungere se non che la normativa attuale già tutela in modo rigoroso le aree sensibili.

ART. 15 (Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche)

Il PAN, come strumento di applicazione del Decreto, deve contribuire a comporre un quadro di chiarezza normativa nel quale muoversi. Non può pertanto rivelarsi un strumento punitivo nei confronti di quegli agricoltori e di quella agricoltura che, non per propria scelta, ricadono in aree sensibili. Inoltre molta superficie agricola ricade proprio in quelle zone e proprio per produzioni di pregio come per il pomodoro di Pachino. Sarebbe auspicabile pertanto incentivare tutto il complesso della ricerca scientifica, della divulgazione e della applicazione di metodi alternativi per consentire a quell'agricoltura e a quegli agricoltori di non risultare penalizzati e continuare ad ottenere produzioni di qualità.

ART. 16 (dati di produzione , vendita e utilizzazione)

Nulla di rilevante da sottolineare per questo articolo se non che è di fondamentale importanza tenere sotto controllo la produzione e l'uso che si fa dei pesticidi e che l'informatizzazione potrà contribuire a fornire un quadro d'insieme rapido ed esatto allo stesso tempo.

ART. 17 (Manipolazione e stoccaggio)

Fermo restando che è la salute umana la principale risorsa da tutelare occorre sottolineare (punto 2 dell'articolo) che non è pensabile paragonare un utilizzatore professionale, nella fattispecie un agricoltore , ad una società di produzione ovvero a strutture economiche di ben altre dimensioni. Sarà opportuno ipotizzare un sistema che, pur garantendo l'ambiente da rischi di inquinamento e contaminazione, non scarichi sulle spalle del piccolo utilizzatore finale l'onere dello smaltimento dei contenitori e assimilati magari favorendo la nascita di Consorzi obbligatori sulla scorta di altre esperienze già maturate che consentano all'agricoltore di suddividere tale peso.

ART 18 (*Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari*) e ART. 19 (*difesa integrata obbligatoria*)

L'articolo 14 della Direttiva 128/2009, include nel sistema sia la difesa integrata che l'agricoltura biologica ma non costringe né lo Stato che recepisce il provvedimento né l'agricoltore che tale provvedimento deve sopportare ad attuare una difesa integrata obbligatoria ma lascia ampio spazio per consentire a quegli agricoltori che lo desiderano di adeguarsi alle normative più stringenti su tale materia. Per cui non si capisce perché recependo l'art. 14 della Direttiva si sia voluto introdurre un elemento di forzatura del sistema ma, d'altro canto, è importante che tale metodi e tali pratiche vengano diffuse nella maniera più capillare possibile tra gli agricoltori con tutti i mezzi disponibili

ART. 20 (*Difesa integrata volontaria*)

Se il Sistema di qualità nazionale funzionasse per tutti i comparti, così come previsto dalla Legge 3 febbraio 2011, n° 4, allora potremmo essere d'accordo. Considerato però l'attuale stato dell'arte in materia reputiamo che tale accelerazione sia controproducente.

ART. 21 (*Agricoltura biologica*)

Già esistono incentivi in tal senso e sono disciplinati dal reg. Ce 834/2007.

ART. 24 (*Sanzioni*)

Allo stato attuale le sanzioni previste appaiono eccessivamente punitive e soprattutto tutte in un'ottica di repressione del fatto mentre come OOPP riteniamo che prima ancora di procedere ad atti di pesante irrogazione sanzionatoria sia necessario avviare una profonda opera di informazione, sensibilizzazione ed educazione al problema senza per questo, disconoscere l'importanza che tutta la questione riveste in materia di salvaguardia della salute umana, di tutela dell'ambiente e di una migliore comprensione dei meccanismi biologici alla base dell'uso dei prodotti fitosanitari.